Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 6 marzo 1967 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 6 MARZO 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1966. (Suppletivo).

(2517)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1337.

Costituzione e funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati per i servizi del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, con il quale il Ministro per le finanze venne autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la formazione ed il funzionamento dell'anagrafe tributaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, concernente la istituzione del ruolo organico del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze da impiegare presso Centri di elaborazione dei dati;

Considerata la necessità di assicurare la raccolta sistematica e la elaborazione delle informazioni per l'anagrafe tributaria in relazione al riordinamento dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di raccolta e di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria è svolto in dieci Centri zonali ed in un Centro nazionale.

La sede e la circoscrizione di ogni Centro zonale sono stabilite nell'allegato *A*) al presente decreto.

Il Centro nazionale dell'anagrafe tributaria ha sede in Roma.

Art. 2.

I Centri zonali raccolgono dati da tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze aventi sede nella circoscrizione di competenza e li elaborano secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la organizzazione dei Servizi tributari d'intesa con le altre Direzioni generali interessate; essi provvedono, altresì, alla formazione e conservazione dello « Schedario anagrafico dei contribuenti con domicilio fiscale nella zona ».

Art. 3.

Il Centro nazionale dell'anagrafe tributaria raccoglie dai Centri zonali i dati necessari per l'impianto e la conservazione dello « Schedario generale dei contribuenti » e provvede alle elaborazioni contabili e statistiche richieste dai servizi centrali del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Alla direzione di ciascun Centro zonale è preposto un funzionario della carriera direttiva del ruolo del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di zona di 1ª classe.

Alla direzione del Centro nazionale dell'anagrafe tributaria è preposto un funzionario della carriera direttiva indicata nel primo comma con qualifica non inferiore a quella di direttore di zona di 1ª classe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 75. — VILLA

ALLEGATO A

Centri zonali per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze

SEDE	CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
Torino	Valle d'Aosta - Piemonte
Milano	Lombardia
Genova	Liguria
Venezia	Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia Veneto
Bologna	Emilia-Romagna - Marche
Firenze	Toscana - Umbria
Roma	Lazio - Abruzzi - Molise - Sardegna
Napoli	Campania - Calabria
Bari	Puglia - Basilicata
Palermo	Sicilia

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

Costituzione del Comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'Ente E.U.R. per l'acquisto di aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del contratto con l'Ente E.U.R. per l'acquisto delle aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla costituzione di un Comitato di controllo allo scopo di assicurare l'armonico inserimento delle nuove costruzioni nel complesso urbanistico, architettonico e paesaggistico del quartiere E.U.R. e la coordinata, tempestiva ed economica realizzazione delle varie opere ed impianti costituenti il complesso edilizio.

Considerato l'interesse del Ministero delle poste e telecomunicazioni ad avvalersi della collaborazione del prof. avv. Virgilio Testa in qualità di esperto in urbanistica.

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'Ente E.U.R. per l'acquisto di aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è costituito come segue.

Presidente:

Il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

Membri:

Testa prof. avv. Virgilio, commissario Ente E.U.R. quale esperto in urbanistica;

Bertagnolio dott. ing. Paolo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a riposo;

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Fariello dott. ing. Matteo, direttore A.S.S.T.;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale delle poste e delle telecomunicazioni;

Caputo dott. Pietro, ispettore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Fisichella dott. ing. Luigi, direttore di divisione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Ai componenti del Comitato predetto sarà corrisposto per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni, il cui onere farà carico al capitolo 191/1 del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso, per L. 408.000 lorde.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Registro n. 79 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 082

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Consolidamento dell'abitato della frazione Calimera del comune di San Calogero (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Calimera, frazione del comune di San Calogero, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 49 emesso nell'adunanza del 20 gennaio 1966;

Decreta:

L'abitato di Calimera, frazione di San Calogero, è da consolidare a cura e spese dello Stato ai termini della *succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 244

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Consolidamento dell'abitato di Portacise, frazione di Taverna (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Portacise, frazione di Taverna, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 50, emesso nell'adunanza del 20 gennaio 1966;

Decreta:

L'abitato di Portacise, frazione di Taverna, è da consolidare ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 242

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Consolidamento dell'abitato di Vallelonga (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Vallelonga, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 168, emesso nell'adunanza del 16 febbraio 1966;

Decreta:

L'abitato di Vallelonga è da consolidare a cura e spese dello Stato ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 239

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione regionale - costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila - incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 3, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila la Commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, tra gli altri il dott. ingegnere Enrico Zappulli, ispettore generale del Genio civile;

Considerato che il predetto funzionario è stato recentemente collocato a riposo e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione in seno al citato Collegio;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1960, n. 125 e 21 giugno 1960, n. 9744, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 105, ed il 5 agosto 1960, registro n. 43, foglio n. 73, con i quali è stata aggiornata la composizione della Commissione di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1960, n. 11031, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 47, foglio n. 316, con il quale è stato chiamato a far parte della già citata Commissione il dott. ingegnere Cesare Lupetti, ispettore generale del Genio civile;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del prefato dott. ing. Lupetti;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1963, n. 5161; 26 marzo 1965, n. 7002 e 6 maggio 1966, n. 4899, registrati alla Corte dei conti rispettivamente l'8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 104, il 24 aprile 1965, registro n. 17, foglio n. 389 e il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 180, con i quali la composizione della Commissione di che trattasi è stata ulteriormente aggiornata;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Tommaso Gazzolo, ingegnere capo del Genio civile, addetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse istituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila in sostituzione del dott. ing. Enrico Zappulli, recentemente collocato a riposo.

Art. 2.

Il dott. Filippo Carusi, ispettore generale dell'A.C. vice provveditore alle Opere pubbliche per l'Abruzzo, è nominato membro della sopracitata Commissione, in sostituzione del dott. ing. Cesare Lupetti, impossibilitato a svolgere l'incarico.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Tommaso Gazzolo ed al dott. Filippo Carusi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Roma, addì 28 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1966
Registro n. 25, foglio n. 119

(2209)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Revoca nei confronti della ditta « L.I.F.A. » dell'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, specialità medicinali chimiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2089 in data 25 marzo 1958, con il quale la ditta « L.I.F.A. » Laboratorio Italiano Farmaceutici ed Affini fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Puricelli n. 2, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 14 gennaio 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale indicato nelle premesse;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422; e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia nei confronti della ditta « L.I.F.A. », Laboratorio Italiano Farmaceutici ed Affini, l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Puricelli n. 2, specialità medicinali chimiche, concessa con il decreto commissariale n. 2089 in data 25 marzo 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Revoca nei confronti della ditta « F.L.A.M. » S.r.l. delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella propria officina farmaceutica sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 19 luglio 1952 e 26 febbraio 1953, con i quali la ditta « F.L.A.M. » è stata autorizzata a produrre specialità medicinali e preparati galenici limitatamente alle sole pomate e fiale nella propria officina farmaceutica sita in Genova, via delle Cappuccine n. 5;

Vista la comunicazione in data 29 dicembre 1966, con la quale la Ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopracitati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « F.L.A.M. » S. r. l. le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella propria officina farmaceutica sita in Genova, via delle Cappuccine n. 5, concessa con i decreti A.C.I.S. in data 19 luglio 1952 e 26 febbraio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1967.

Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione e di uno del Collegio dei revisori del Consorzio del canale Milano - Cremona - Po, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui viene istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di detto Consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Considerato altresì che in data 28 novembre 1966 è scaduto il quadriennio di nomina dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in seno ai suddetti Consessi;

Ritenuta la necessità di far luogo alle nomine di cui trattasi per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 novembre 1966 e fino al 28 novembre 1970 il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici e l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Lancetti Luigi sono nominati a' termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

A decorrere dal 29 novembre 1966 e fino al 28 novembre 1970 il direttore di divisione dell'A.C. dott. Salvatore La Torre è nominato, a' termini del citato art. 2 della legge n. 1549, componente del Collegio dei revisori del succitato Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 8 del predetto statuto, alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'ente;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è, per la durata di un biennio, così composto:

Azzi dott.ssa Ada, in rappresentanza del Centro italiano femminile;

Labor dott. Livio, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Pozzar Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Acquaviva Gennaro, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Lionello Antonio, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Bettoni sen. Dante, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Fedrizzi Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori del settore industriale;

Nuti prof. Nuto, in rappresentanza dei lavoratori del settore industriale;

Fatuzzo Silvia, in rappresentanza, in qualità di esperta, del Centro italiano femminile;

Lombardi prof. Felice, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 6 del 12 febbraio 1966, con il quale la Amministrazione provinciale di Bari ha deliberato di classificare tra le provinciali le seguenti strade:

1) Litoranea Bisceglie-Trani;

2) « da Cassano a Bitetto »;

3) « Raccordo tra le provinciali Gioia - verso Laterza » e « Gioia - verso Matera » (via Capo Carraro);

4) « Raccordo tra le provinciali "Gioia-Noci" e "Noci-Mottola" » attraverso la Madonna della Croce e la Madonna della Scala;

5) « Raccordo dalla Monopoli-Alberobello alla Castellana-Selva di Fasano (Gorgo freddo) »;

6) « Raccordo dalla strada provinciale Bisceglie-Andria a Trani »;

7) « Raccordo tra la strada statale n. 16 e la strada statale n. 170 fino a Monte Altino »;

8) « Raccordo tra la strada statale n. 97 e la strada provinciale Lamalcoma, e fra questa e Poggiorsini »;

9) « Raccordo tra Turi e la strada provinciale Sanmichele-Putignano verso Noci »;

10) « Strada di bonifica Occhiatello in agro di Minervino »;

11) « Strada di bonifica Damarossa in agro di Gravina »;

Visto il voto n. 1649 del 15 novembre 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade di cui ai numeri da 2) a 11) posseggono già i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126 e che la strada di cui al n. 1), possederà i requisiti stessi, a lavori di costruzione ultimati;

Ritenuto che le strade di cui ai numeri da 2) a 11), della lunghezza complessiva di km. 87+467, possano pertanto, essere classificate provinciali a termini dello art. 5 della legge n. 126; e che per la strada di cui al n. 1) si provvederà dopo l'ultimazione dei lavori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

1) Strada « da Cassano a Bitetto »: parte dall'abitato di Cassano e termina sulla strada provinciale « Bitetto-Sannicandro » a circa 2 km. da Bitetto, estesa di . . . . km. 17+000

2) Raccordo tra le provinciali « Gioia - verso Laterza » e « Gioia - verso Matera »: si diparte dalla strada provinciale « Gioia-Laterza » a circa km. 2,500 dal confine della provincia di Bari in località Madonna del Carmine e si innesta alla strada provinciale « Gioia-Matera » in località masseria Grottillo, estesa di » 3+000

3) Raccordo tra le strade provinciali « Gioia-Noci » e « Noci-Mottola »: attraversa la Madonna della Croce e la Madonna della Scala, estesa complessiva . . » 5+500

1° *tratto*: di km. 2+500 da strada provinciale « Gioia-Noci »: in località Madonna della Scala ad innesto strada provinciale « Noci-v. Castellaneta »;

2° *tratto*: di km. 3+000 da innesto strada provinciale « Noci-v. Castellaneta » in località chiesa Madonna della Croce, ad innesto strada provinciale « Noci-v. Mottola »;

4) Raccordo dalla strada provinciale « Monopoli-Alberobello » alla strada provinciale « Castellana-Selva di Fasano (Gorgo Freddo) »: va da innesto strada provinciale « Monopoli-Alberobello » ad innesto strada provinciale « Castellana-Fasano » in località Gorgo Freddo, di . . . » 2+800

5) Raccordo da strada provinciale « Bisceglie-Andria » a Trani: va da innesto strada provinciale « Bisceglie-Andria » in località C. S. Janni all'abitato di Trani, estesa di . . . . » 7+000

6) Raccordo tra la strada statale numero 16 e la strada statale n. 170 fino a Monte Altino: da innesto strada statale n. 16 in località Caratoio per incrocio strada statale n. 170 a sud di Cave Corpasce, ad incrocio strada provinciale numero 138 (Barletta-strada statale n. 98) in località Tufarello (Monte Altino), estesa di . . . . » 16+000

7) Raccordo tra la strada statale numero 97 e la strada provinciale Lamacolma e tra questa e Poggiorsini: va da innesto strada statale n. 97 in località Meninni ad innesto strada provinciale « Lamacolma » (n. 152) in località masserie S. Giacomo e Giordano - incrociando la strada provinciale per Poggiorsini presso località masseria Romano, estesa di . .	km.	6+780
8) Raccordo tra Turi e la strada provinciale « Sanmichele-Putigliano » verso Noci: va dall'abitato di Turi ad innesto strada provinciale « Sanmichele-Putigliano » ad est della masseria Micheletti, estesa di	»	7+700
9) Strada di bonifica Occhiatello in agro di Minervino: va da innesto strada provinciale n. 61 per Minervino al confine della provincia di Bari, estesa di . . .	»	2+000
10) Strada di bonifica « Damarossa »: va da innesto strada Gravina-Ircina in località masseria S. Teresa ad innesto strada provinciale « Gravina-verso Matera » in località masseria del Procino, estesa di	»	19+687
Totale di . . .	km.	87+467

sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(2106)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1967.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modifiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966 e 26 ottobre 1966 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Vista la domanda con la quale l'Arciconfraternita di misericordia di Maria SS. del Soccorso e del SS. Sacramento di Montecarlo (Lucca) ha chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966 e 26 ottobre 1966, è aggiunta:

246) Arciconfraternita di misericordia « Maria SS. del Soccorso e del SS. Sacramento »: Montecarlo (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: VALSECCHI

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente dall'Ente democratico di azione sociale (E.N.D.A.S.) e dai Circoli di assistenza e ricreazione (C.A.R.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'Ente democratico di azione sociale (E.N.D.A.S.) tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica assegni familiari per il proprio personale e per quello dipendente dai circoli di assistenza e ricreazione (C.A.R.);

Decreta:

Art. 1.

All'Ente democratico di azione sociale (E.N.D.A.S.) ed ai Circoli di assistenza e ricreazione (C.A.R.) organi periferici dello stesso è estesa l'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente, secondo la tabella *A* annessa al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 27 ottobre 1961, numero 1038, con le modalità vigenti per il commercio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(2113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter F. Weiss, vice console degli U.S.A. a Trieste.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giordano Callegari, console onorario di El Salvador a Trieste.

(2345)

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emilio Peruzzi, console onorario del Venezuela a Firenze.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Douglas G. Hartley, vice console degli U.S.A. a Milano.

(2346)

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Carol Jean Young, vice console degli U.S.A. a Napoli.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rodney Russell Denham, vice console presso la Sezione consolare dell'Ambasciata di Nuova Zelanda a Roma.

(2347)

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Ester Margareta Kristina Bergman in Cannada-Bartoli, vice console onorario di Svezia a Milano.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Casalone, vice console onorario dei Paesi Bassi a La Spezia.

(2348)

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Mary J. Singhouse, console degli U.S.A. in Genova.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos Gottberg, console del Venezuela a Napoli.

(2349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano a permutare due appezzamenti di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1967, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 293, la Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano viene autorizzata a permutare due appezzamenti di terreno, siti in comune di Susegana, di cui il primo della superficie di ha 2.50.80 di proprietà della Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano con altro della superficie di ha 2.43.81 di proprietà della Fondazione per l'insegnamento enologico agrario di Conegliano ed il secondo della superficie di ha 0.04.45 di proprietà della Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano con altro di pari superficie di proprietà della signora Fabris Giulia in Grisostolo.

(2344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 169.475.000, per la copertura del disavanzo economico del biancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2246)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.206.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Ravanusa (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.639.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.727.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.183.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2242)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.013.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2244)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.069.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2245)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.083.314, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2243)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 384.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 858.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2247)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.321.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.770.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Tavullia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.865.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2181)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.623.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2182)

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Borghetto Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.014.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2183)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Brugnato (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.127.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2184)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.017.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2185)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Carro (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.614.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2186)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Ortonovo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.946.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2187)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Casteldidone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.517.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2188)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Castelvisconti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.779.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2189)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.906.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Cella Dati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.488.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2190)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Cingia de' Botti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.404.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2191)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.306.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Casalmaggiore (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.621.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194)

Autorizzazione al comune di Cà d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Cà d'Andrea (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.728.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Cappella Cantone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Accettura (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.655.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Aritzo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraziione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Isili (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.964.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraziione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Lotzorai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.495.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraziione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Montresta (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.183.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraziione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, il comune di Silanus (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.277.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministraziione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° dicembre 1966 al 31 dicembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1 DICEMBRE 1966 ALL'8 DICEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	14,80	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	55,45	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	81,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	41	- - - - tacchini	per kg	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
	47	- - - ali intere	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (b)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	391,25 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (b)	21

(a) Se presentat i/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilat i/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quell i/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilat i/e a quell i/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(e) Per le provenienze da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma

(f) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 9 DICEMBRE 1966 AL 17 DICEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	14,80	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	55,45	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (a):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (c)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (c)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (d)	
		- - anatre (a):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:						
della Tariffa	della Statistica			Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi	
									Prelievo	T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	81,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	47	- - - ali intere	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (*f*)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	391,25 (*b*)	
	04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (*b*)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (*b*)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (*b*)	21

(*a*) Se presentat i/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilat i/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quell i/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilat i/e a quell i/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*d*) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma; per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50.

(*e*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 18 DICEMBRE 1966 AL 31 DICEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- d peso non superiore a 185 grammi	per numero	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	14,80	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	51,65	
	03 15	- - anatre	»	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	59,00	
	07 17	- - oche	»	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	55,45	
	06 16	- - tacchini	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	61,40	
	09 18	- - faraone	»	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	97,30	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	62,20 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	73,80 (*c*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
		- anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	67,40	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (e)	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	81,90	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	13	- - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	15	- - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00 (*f*)	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	22	- - disossate	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
		- - non disossate:								
		- - - petti e pezzi di petti:								
	24	- - - - di tacchini	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	27	- - - - di altri volatili	»	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	113,05	
		- - - cosce e pezzi di cosce:								
	28	- - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	32	- - - - altri	»	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	100,95	
		- - - metà o quarti di:								
	34	- - - - polli e galline	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	79,50 (*d*)	
	37	- - - - anatre	»	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	84,30 (*e*)	
	40	- - - - oche	»	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	79,20	
	41	- - - - tacchini	»	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	87,70	
	44	- - - - faraone	»	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	139,00	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
02.02 (segue)	47	- - - ali intere	per kg	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	60,55	
	50	- - - dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	»	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	40,35 (g)	
	54	- - - altre	»	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30	161,50	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	37,15	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	391,25 (b)	5
	02 03 04 05 06	B. altri	»	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	92,25 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	100,15	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	100,15 (b)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	76,90 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	192,30 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	165,50 (b)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(d) Se originari da Polonia, Romania e Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma; per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(e) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma

(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(g) Ai « dorsi; colli; dorsi con colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - anno II, parte III n. 6 del 28 febbraio 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso Istituti scientifici nazionali, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le Scienze economiche, sociologiche e statistiche;

2) bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca, da usufruirsi presso la Stazione sperimentale per i combustibili Milano;

3) bando di concorso a settantasette borse di addestramento presso gruppi di ricerca afferenti al Comitato nazionale per le Scienze matematiche.

(2435)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane nella stagione estiva 1967

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

Salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze, i posti disponibili sono così ripartiti:

colonie marine: posti 10.500, in turni di 30 giorni ciascuno;

colonie montane: posti 6.500, in turni di 30 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (15 aprile 1967), abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

I minori ammessi al beneficio, durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, saranno assicurati, a cura e spese della Gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali per i massimali di L. 3.000.000 in caso di morte e di L. 5.000.000 in caso di invalidità permanente.

Sono *esclusi* dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità, e, in particolare, da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 aprile 1967 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'aposito modello A.C.S.1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza.

2. Stato di famiglia.

3. Certificati, *rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza,* dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione *antivaiolosa,* o alla rivaccinazione per i fanciulli nati anteriormente al 1° giugno 1959;

b) alla vaccinazione *antidifterica,* o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1964;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione *antitifoparatifica* praticata dopo il 1° gennaio 1967 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1966 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione *antipoliomielitica.*

4. Dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia. (Il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande non provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 15 aprile 1967. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre Amministrazioni.

L'istanza ed i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza, in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazioni di turno o di colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S.1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — compilata nelle parti *A* e *B.* Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato* entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, pancera di lana e due paia di calzini di lana) scarpe pesanti e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani;

f) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 × 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

*Coloro che non fossero provvisti della scheda modello A.C.S.1-*bis*, debitamente compilata nelle parti* A *e* B*, e dal corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.*

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla Direzione generale dell'Ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 22°, via Santa Croce in Gerusalemme, 55) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, *entro e non oltre il 30 settembre 1967.*

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, *viene sconsigliato* ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi, potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dalla entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza — rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita — dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemia in atto

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene, altresì, fatto ai parenti *assoluto divieto di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il presidente: FORESI

(2439)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1965, n. 311, avranno luogo, con inizio alle ore 8, nei giorni 23 e 24 marzo 1967 nelle seguenti sedi:

1) Alessandria: per i candidati delle provincie di Alessandria e di Asti;
2) Novara: per i candidati delle provincie di Novara e di Vercelli;
3) Torino: per i candidati delle provincie di Torino, di Aosta e di Cuneo;
4) Brescia: per i candidati della provincia di Brescia;
5) Como: per i candidati delle provincie di Como, di Sondrio e di Varese;
6) Mantova: per i candidati delle provincie di Mantova e di Cremona;
7) Milano: per i candidati delle provincie di Milano, di Bergamo e di Pavia;
8) Trento: per i candidati delle provincie di Trento e di Bolzano;
9) Padova: per i candidati della provincia di Padova;
10) Rovigo: per i candidati della provincia di Rovigo;
11) Venezia: per i candidati della provincia di Venezia;
12) Verona: per i candidati della provincia di Verona;
13) Vicenza: per i candidati della provincia di Vicenza;
14) Treviso: per i candidati delle provincie di Treviso e di Belluno;
15) Udine: per i candidati delle provincie di Udine, di Gorizia e di Trieste;
16) Genova: per i candidati delle provincie di Genova, di Imperia e di Savona;
17) La Spezia: per i candidati della provincia di La Spezia;
18) Bologna: per i candidati delle provincie di Bologna e di Ferrara;
19) Modena: per i candidati della provincia di Modena;
20) Forlì: per i candidati delle provincie di Forlì e di Ravenna;
21) Parma: per i candidati delle provincie di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia;
22) Firenze: per i candidati delle provincie di Firenze, di Arezzo, di Pistoia e di Siena;
23) Pisa: per i candidati delle provincie di Pisa, di Livorno e di Grosseto;
24) Lucca: per i candidati delle provincie di Lucca e di Massa Carrara;
25) Perugia: per i candidati delle provincie di Perugia e di Terni;
26) Ancona: per i candidati delle provincie di Ancona e di Pesaro;
27) Macerata: per i candidati della provincia di Macerata;
28) Roma: per i candidati della provincia di Roma;
29) Latina: per i candidati delle provincie di Latina e di Frosinone;
30) Viterbo: per i candidati delle provincie di Viterbo e di Rieti;
31) Campobasso: per i candidati della provincia di Campobasso;
32) Chieti: per i candidati della provincia di Chieti;
33) L'Aquila: per i candidati della provincia dell'Aquila;
34) Pescara: per i candidati della provincia di Pescara;
35) Teramo: per i candidati delle provincie di Teramo e di Ascoli Piceno;
36) Avellino: per i candidati della provincia di Avellino;
37) Benevento: per i candidati della provincia di Benevento;
38) Caserta: per i candidati della provincia di Caserta;
39) Napoli: per i candidati della provincia di Napoli;
40) Salerno: per i candidati della provincia di Salerno;
41) Potenza: per i candidati delle provincie di Potenza e di Matera;
42) Bari: per i candidati della provincia di Bari;
43) Foggia: per i candidati della provincia di Foggia;
44) Taranto: per i candidati della provincia di Taranto;
45) Lecce: per i candidati delle provincie di Lecce e di Brindisi;
46) Catanzaro: per i candidati della provincia di Catanzaro;
47) Cosenza: per i candidati della provincia di Cosenza;
48) Reggio Calabria: per i candidati della provincia di Reggio Calabria;
49) Agrigento: per i candidati della provincia di Agrigento;
50) Catania: per i candidati delle provincie di Catania, di Caltanissetta e di Enna;
51) Messina: per i candidati della provincia di Messina;
52) Palermo: per i candidati della provincia di Palermo;
53) Siracusa: per i candidati delle provincie di Siracusa e di Ragusa;
54) Trapani: per i candidati della provincia di Trapani;
55) Cagliari: per i candidati delle provincie di Cagliari e di Nuoro;
56) Sassari: per i candidati della provincia di Sassari.

(2382)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 26 novembre 1966, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a cinque posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di cinque agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1966, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Gianquinto dott. Antonino, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Venezia;
Dufour dott. Stefano, presidente della Commissione per il listino della Borsa valori di Venezia;
Barbini dott. Piero, rappresentante della Camera di commercio di Venezia;
Franco prof. Giampiero, straordinario di politica economica e finanziaria dell'Istituto univeristario di economia e commercio di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1967
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 212

(2387)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventidue posti di inserviente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1966, al registro n. 12, foglio n. 135, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina a ventidue posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Genio civile;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventidue posti di inserviente in prova del Genio civile è così composta:

Presidente:

Martorelli dott. Renato, ispettore generale dell'A.C.

Membri:

Mottola dott. Antonio, direttore di divisione dell'A.C.;
De Francesco dott. Rosario, direttore di divisione dell'A.C.;
Soreca dott. Antonio, direttore di sezione dell'A.C.;
Carano Giuseppe, direttore di sezione dell'A.C.

Segretario:

Pietrangeli dott. Romano, ragioniere del Genio civile.

Alla presunta spesa di L. 400.000 (quattrocentomila) si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967
Registro n. 2, foglio n. 274

(2223)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 ottobre 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti;
Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Assenza dott. Salvatore	punti	81,02	su 132
2. Albi Marini dott. Muzio	»	78,72	»
3. Gaetani dott. Leonida	»	76,44	»
4. Baventore dott. Francesco	»	75,55	»
5. Bello dott. Pietro	»	74,59	»
6. Stelvi dott. Albino	»	74,50	»
7. Caimmi dott. Luigi	»	74,10	»
8. Damiani Rocco	»	74 —	»
9. Schinco dott. Emilio	»	73,64	»
10. Panebianco dott. Gaetano	»	72,50	»
11. Cieri dott. Annibale	»	71,13	»
12. Di Filippo dott. Costanzo	»	71,03	»
13. Camassa Gino	»	71,02	»
14. Collepardi dott. Raffaele	»	69,04	»
15. Costa dott. Antonio Emilio	»	68,46	»
16. Di Pietro dott. Alfio	»	68,27	»
17. Gracili dott. Rino	»	67 —	»
18. Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
19. Procaccini dott. Domenico	»	66,81	»
20. Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
21. Ganci dott. Rosario	»	65,30	»
22. Di Pietrantonio Saverio	»	65,18	»
23. Baccini dott. Francesco	»	64,20	»
24. Burattini dott. Elio	»	63,85	»
25. Montefusco dott. Gerardo	»	62 —	»
26. Rossi Eugenio	»	58,16	»
27. Pulli dott. Italo Rosario	»	57.40	»
28. Micio dott. Ardesino	»	57,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2220)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario.

Il giorno 31 marzo 1967 alle ore 8,30 avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 1° ottobre 1966) per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario.

(2437)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

I giorni 31 e 1° aprile 1967, alle ore 8,30 avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 28 settembre 1966) per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(2438)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi alle cattedre di disegno geometrico, prospettiva e architettura nei Licei artistici di Carrara e di Venezia e di figura disegnata nel Liceo artistico di Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II al n. 51 del 22 dicembre 1966, sono stati pubblicati i risultati relativi alle cattedre di:

1) Disegno geometrico, prospettiva e architettura nel Liceo artistico di Carrara;
2) Disegno geometrico, prospettiva e architettura nel Liceo artistico di Venezia;
3) Figura disegnata nel Liceo artistico di Milano.

(2367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1437 dell'1 aprile 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 307 del 20 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Vista la lettera del Ministero della sanità, n. 300.XIII.II.26.C/9576 in data 4 febbraio u.s., con la quale è stato designato, quale presidente della Commissione sopra citata, il dott. Francesco Serra, ispettore generale amministrativo dello stesso Ministero, in sostituzione del dott. Domenico Zotta, deceduto;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del menzionato decreto n. 307 in data 20 gennaio 1966, il dott. Francesco Serra, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è nominato presidente della Commissione in premessa indicata, in sostituzione del dott. Domenico Zotta.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 307 in data 20 gennaio 1966.
La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Cremona.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dei Comuni interessati ed all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 7 febbraio 1967

Il medico provinciale: BORROMEI

(2144)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Revoca della costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1182 del 3 febbraio 1966 con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1964;
Visto il successivo decreto n. 2382 del 19 febbraio 1966 relativo alle modifiche aggiuntive apportate al decreto n. 1182 citato;
Vista la legge regionale n. 27 del 19 novembre 1966 concernente la nuova competenza in materia di nomina di Commissioni esaminatrici di concorsi per sanitari condotti;
Vista la circolare dell'Assessore per l'igiene e sanità della Regione siciliana illustrativa della legge citata;
Ritenuto che occorre provvedere alla revoca della costituzione della Commissione avanti indicata;

Decreta:

I decreti n. 1182 del 3 febbraio 1966 e n. 2382 del 19 febbraio 1966, di cui in premessa, sono revocati, attesa la nuova competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di costituzione di Commissioni giudicatrici di concorsi per sanitari condotti.

Messina, addì 14 febbraio 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(1949)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto che il dott. Bruno Lombardo, nominato vincitore della condotta consorziale di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso e Zermeghedo, ha rinunciato alla nomina;
Visto il proprio decreto n. 1157 in data 2 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;
Viste le preferenze espresse dai concorrenti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 1157, relativo alla dichiarazione dei vincitori delle condotte, il dott. Angelo Chiorboli è nominato vincitore della condotta consorziale di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso e Zermeghedo.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Vicenza, addì 2 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: SAINI

(2147)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.